



COMUNE DI CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 024 DEL 09/04/2010

OGGETTO: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ADOZIONE
TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2010

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di aprile alle ore 13,10 in Carolei e nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Sono intervenuti i signori:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|----------|
| 1) Francesco ROTONDARO | Sindaco..... | presente |
| 2) Angelo Tony GAGLIARDI | Vice Sindaco..... | presente |
| 3) Paolo FILICE | Assessore..... | presente |
| 4) Domenico GAUDIO | Assessore..... | presente |
| 5) Roberto PERRI | Assessore..... | assente |
| 6) Ivana TEDESCO | Assessore..... | assente |
| 7) Luigi BARONE | Assessore..... | presente |

Totale presenti n° 05

Partecipa il Segretario Generale Avv. Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA, incaricato della redazione del verbale della seduta.

Assume la presidenza Francesco Rotondaro, nella sua qualità di Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dai competenti uffici comunali, avente ad oggetto: "RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ADOZIONE TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2010

RITENUTA la necessità che questa Amministrazione adotti la proposta di deliberazione di che trattasi;

SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE;

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ADOZIONE TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2010

2) **TRASMETTERE**, ai capigruppo consiliari, la comunicazione di affissione della presente deliberazione all'albo pretorio;

ED INOLTRE

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata unanime votazione;

D E L I B E R A

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Avv. Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA

IL SINDACO

F.to: Francesco ROTONDARO

COMUNE DI CAROLEI (Cosenza)

P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- ☐ è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune a partire dal 12/04/2010 (N° 074 Albo) e vi resterà per 15 giorni consecutivi;
- ☐ è stata comunicata, con nota n° 2263 del 12/04/2010 ai capigruppo consiliari, l'avvenuta affissione all'Albo Pretorio.

Carolei, 12/04/2010

IL MESSO COMUNALE

F.to: Federico Mazzotta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Avv. Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2010:

- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- ☐ data di inizio della pubblicazione;
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Carolei, 12/04/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

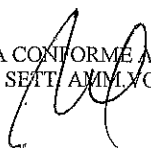
F.to: Avv. Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno ____/____/2010 al giorno ____/____/2010.

Carolei li ____/____/____

IL MESSO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESP. SETT. AMM. VO



COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 024 /2010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ADOZIONE
TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2010.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario - Tributi di seguito riportata:

VISTO il D. Legge 112/2008 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta manovra estiva) - art. 77 - bis, comma 30 che recita testualmente " Resta confermata per il triennio 2009 - 2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu);

VISTO, inoltre, l'art. 5 - comma 7 del Decreto Legge del 30/12/2009, n. 194 - (così detto decreto milleproroghe) - che proroga di un ulteriore anno, fino al 31/12/2010, la sospensione e l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano gli organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso d'inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti - menti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti. Tale disposizione non è vincolante per gli Enti territoriali per i quali i diritti, i contributi e le tariffe di loro pertinenza sono rimessi alla loro autonomia decisionale;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 recante " Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, i Comuni devono dotarsi di apposito Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTO il Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - parte quarta - "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 4 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 2/6/1995, esaminata senza rilevare vizi dal CO.RE.CO. di Cosenza in data 19/6/1995 con provvedimento n. 4827 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI";

VISTO l'art. 9 del citato Regolamento che viene di seguito riportato:

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D. Lgs. n. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 - comma 2 - del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

- CAT. I** - Locali adibiti ad uso abitazione private, magazzini, garage, soffitte, ecc.;
- CAT. II** - Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili;
- CAT. III** - Stabilimenti ed edifici industriali;
- CAT. IV** - Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili, ad esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar e simili;
- CAT. V** - Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, ristoranti e simili;
- CAT. VI** - Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili;
- CAT. VII** - Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private;
- CAT. VIII** - Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari;
- CAT. IX** - Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;

VISTO il D.L. 28/12/1989, n. 415 convertito con modificazioni nella legge 28/2/1990, n. 38 che all'art. 14, comma 2, dispone in ordine alla copertura con tariffe del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 22/97, cosiddetto "Decreto Ronchi";

VISTO l'art. 11, comma 1, lettera d) del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107/L alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999;

VISTA la Legge 30/12/2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002) che all'art. 27 - comma 8 testualmente recita:

<<Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 - comma 3 del Decreto legislativo 28/09/1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dello anno di riferimento>>, nonché, l'art. 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 17/12/2009, pubblicato nella G. U. n. 301 del 29/12/2009, è stato differito al 30/04/2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 010 del 17/07/1998, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani non pericolosi provenienti da attività economiche";

RITENUTO, dover disporre, per l'anno 2010, l'adeguamento delle tariffe per la raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani tenuto conto, comunque, dell'andamento dei costi necessari per assicurare lo svolgimento del servizio;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 184, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) il quale dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato anche per l'anno 2010, così come previsto dall'art. 5 - comma 1, lett. a) del Decreto Legge 208/2008;
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1 del decreto legislativo n. 22/1997 ed art. 5 - comma 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208 - (cosiddetto decreto ambientale), pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all'anno precedente a quello di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1977, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della Legge 23 dicembre 1998, n. 498, ovvero:

- Criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe di applicazione della tassa;
- Possibilità di considerare l'intero costo di spezzamento dei rifiuti urbani esterni ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa;

RITENUTO di:

avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 392/2000 e di considerare, nella determinazione del costo di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, l'intero costo di spazzamento delle strade;

VISTI i pareri espressi dagli uffici competenti riportati in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;

VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;

VISTO il Decreto Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale e successivi modificazioni e/o integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, (T. U. E. L.) e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si indente trascritti e riportati:

1)- **DI ADOTTARE**, per il servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le tariffe T. A. R. S. U. di seguito riportate con decorrenza **01/01/2010**:

CATEGORIE N.	CATEGORIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE	TARIFFA UNITARIA Al mq.
CAT. I	Locali adibiti ad uso abitazioni private, magazzini, garage, ecc.	€ 1,90 a mq.
CAT. II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili	€ 5,95 a mq.
CAT. III	Stabilimenti ed edifici industriali	€ 4,60 a mq.
CAT. IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili, ad esercizi pubblici, osterie, trattorie, caffè, bar e simili	€ 3,25 a mq.
CAT. V	Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, ristoranti e simili	€ 5,95 a mq.
CAT. VI	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e Simili	€ 2,31 a mq.
CAT. VII	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private	€ 3,43 a mq.
CAT. VIII	Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari	€ 2,13 a mq.
CAT. IX	Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	€ 2,31 a mq.

2)- **DI DARE ATTO** che con l'applicazione delle tariffe per come sopra disposte il costo complessivo del servizio di che trattasi viene coperto nella misura del **86,82%**, calcolato per come appresso:

a)- **Previsione del costo complessivo del servizio € 468.756,00;**

b)- **Previsione entrate per tariffe smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed assimilati € 407.000,00 complessivi.-**

3)- **DI DISPORRE** l'applicazione delle tariffe di cui trattasi, giusto prospetto sopra riportato, **con effetto dal 1° Gennaio 2010;**

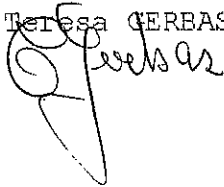
4)- **DI ALLEGARE** la deliberazione approvativa della presente proposta al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi dell'art. 172 del richiamato Decreto Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.-

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Rag. Teresa GERBASI



COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

-----o0o-----

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - (Decreto Legislativo n. 267/2000 - art.49)

OGGETTO: RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ADOZIONE TARIFFE VIGENTI PER L'ANNO 2010.-

=====

PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO TECNICO

Si esprime parere favorevole

Carolei, lì 8/4/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: *M. Bar*

=====P

PER LA REGOLARITA' CONTABILE - Servizio Economico Finanziario - Tributi

Si esprime parere favorevole.

Carolei, lì 08/04/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: *Enrico Gerba*

=====

